



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gian Paolo Tosel, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 28 settembre 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 3

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. NAPOLI avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio **HUSAIN** (gara Empoli-Napoli del 23/9/01 – C.U. n. 77 del 25/9/01).

1) Il procedimento

Con provvedimento del 25 settembre 2001 (CU 77 in pari data) il Giudice Sportivo infliggeva al sig. Claudio Husain tesserato per la Soc.Napoli, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, perché nel corso della gara Empoli-Napoli del 23.9.2001 “al 43° del secondo tempo, colpiva volontariamente, a giuoco fermo, un avversario con una gomitata al volto, mentre l'avversario teneva il pallone tra le mani” .

Avverso tale provvedimento la Società proponeva reclamo con procedura d'urgenza richiedendo, in via principale la revoca della sanzione inflitta e, in via subordinata, la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

A sostegno del gravame, deduceva che, il calciatore Husain, nella circostanza in causa, non avrebbe commesso alcun atto di violenza nei confronti dell'antagonista, mentre tentava, inutilmente, di recuperare il pallone dalle mani di quest'ultimo.

A conferma dell'assunto produceva ai sensi dell'art. 31, comma a4), del C.G.S., numero due videocassette contenenti le immagini televisive relative all'episodio in esame.

Alla riunione odierna, è comparso il calciatore Husain il quale ribadiva di non aver commesso il fatto contestatogli. E' comparso altresì il legale della reclamante il quale, riportandosi alle documentazioni difensive svolte nell'atto di reclamo, insisteva nella richiesta di utilizzazione delle riprese televisive prodotte quale mezzo di prova a discarico.

2) I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuta l'ammissibilità della prova televisiva ex art. 31, comma a4), del C.G.S., visionate le immagini televisive dell'emittenti nazionali Rai e Mediaset, di sicura garanzia tecnica e documentale, ritiene che il reclamo sia fondato.

Infatti, della visione delle predette immagini emerge inequivocabilmente che il calciatore Husain, nel tentativo di recuperare il pallone trattenuto dal calciatore avversario Cupi, non ha posto in essere alcuna condotta violenta, venendo a contatto fisico con il predetto calciatore senza però colpirlo né con il gomito, né con altra parte del corpo, come erroneamente refertato dal direttore di gara, evidentemente tratto in inganno dal comportamento del Cupi.

In particolare, quest'ultimo, si opponeva all'intento di Husain di impossessarsi del pallone alzando il braccio sinistro ed effettuando una repentina e contestuale torsione del corpo che determinava un contatto involontario e non violento, senza subire alcun colpo al proprio volto.

Ne consegue il proscioglimento del calciatore dall'addebito contestato.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione in accoglimento del reclamo della Soc. Napoli, delibera di prosciogliere il calciatore Claudio Husain, disponendo la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l'ammenda di L. 7.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Ancona del 2/9/01 – C.U. n. 52 del 4/9/01).

1) Il procedimento

Con provvedimento del 4 settembre 2001 (CU n. 52 del 4/9/01), il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di lire 7.000.000, per avere in occasione della gara Napoli-Ancona del 2.9.2001 "suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, sistematicamente lanciato verso un Assistente bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua".

Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, rilevava che l'episodio contestato non aveva provocato alcuna conseguenza lesiva ed era comunque attribuibile ad un numero esiguo di spettatori, non adeguatamente controllati dalle Forze dell'Ordine.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale si riportava integralmente ai motivi del reclamo.

2) I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il provvedimento impugnato è esente da censure.

Invero, dal rapporto dell'assistente, risulta che durante tutto il secondo tempo della partita, tifosi locali lanciavano al suo indirizzo circa venti bottigliette di plastica, mezze piene, che non lo attingevano.

La Commissione ritiene che la sanzione inflitta sia congrua e commisurata alla condotta contestata concretatasi nella reiterazione di lanci di oggetti verso la persona dell'assistente, con evidente rischio per la sua incolumità fisica.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di disporre l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to Salvatore Lo Giudice

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 SETTEMBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro